



Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 RHO (MI)
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_h264 - - 1 - 2020-09-15 - 0046859

RHO

Codice Amministrazione: **c_h264**

Numero di Protocollo: **0046859**

Data del Protocollo: **martedì 15 settembre 2020**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2020 / 6**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

MITTENTE:

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BOTTARI MATTEO;1;54504045982175603237174673913937778706



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e ripartizione del Fondo "incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del Codice. L'incentivo non può essere riconosciuto per eventuali funzioni tecniche svolte al di fuori di procedure di gara quali le procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, le procedure riferite al mercato elettronico e/o discendenti da convenzioni CONSIP o meri acquisti da catalogo.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. I criteri generali d'incentivazione di cui al presente regolamento sono stati oggetto di apposita contrattazione decentrata integrativa con le parti sindacali, a cui sono ispirati e uniformati i contenuti del regolamento stesso.
4. Gli incentivi per funzioni tecniche si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal Responsabile Unico del Procedimento, di seguito anche RUP, ossia per prestazioni d'importo superiore ad € 500.000,00 ovvero per prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico o che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
5. Nei casi di appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 500.000,00 per i quali il Dirigente competente ravvisa la necessità di nominare un Direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP, il riconoscimento dell'incentivo di cui al presente regolamento potrà avvenire previa valutazione del Segretario Generale, sulla base di una relazione scritta del Dirigente proponente che evidenzia la particolare complessità in relazione alla quale si ravvisa la necessità della figura specifica del Direttore dell'esecuzione. Della decisione del Segretario Generale deve essere data evidenza in apposito verbale.
6. La procedura prevista al precedente comma 5 si applica anche per gli appalti di lavori di manutenzione o servizi. Al fine di verificare risultati caratterizzata da particolare complessità tale da necessitare di uno sforzo supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, i tempi ed i costi prestabiliti.

Art. 2
Destinazione del Fondo

1. All'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, è possibile prevedere una quota percentuale sull'importo posto a base di gara determinata ai sensi del presente regolamento (Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso) che confluisce in un apposito Fondo. Le risorse finanziarie che andranno a costituire il Fondo sono stabilite per ogni singolo intervento secondo i criteri previsti nel capo II e III del presente Regolamento.
2. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del Dirigente della struttura che opera come stazione appaltante ovvero con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Fondo viene destinato nel seguente modo:
 - a) la quota dell'80% (comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP) è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113 - comma 2 - del Codice;
 - b) la restante quota del 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato dall'Ente alle finalità di cui all'art. 113 - comma 4 - del Codice ovvero è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3
Esclusione dalla disciplina di costituzione del Fondo

1. Non incrementano il Fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) lavori di manutenzione o servizi per i quali l'attività a cui è chiamato il personale dell'Ente non risulti caratterizzata da particolare complessità tale da necessitare di uno sforzo supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, i tempi ed i costi prestabiliti;
 - d) i lavori che possono essere assegnati con affidamento diretto, anche qualora la gara venisse espletata;
 - e) gli acquisti di beni e servizi che possono essere affidati con affidamento diretto, anche qualora la gara venisse espletata e/o fosse nominato il Direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP;
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;

g) i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Art. 4

Individuazione destinatari dell'incentivo

1. La quota dell'80% del Fondo è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113 - comma 2 - del Codice, ovvero:
 - a) responsabile unico del procedimento;
 - b) soggetti responsabili della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) soggetti incaricati della valutazione preventiva dei progetti;
 - d) soggetti incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara;
 - e) soggetti incaricati della esecuzione dei contratti pubblici;
 - f) soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - g) soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - h) soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - i) soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - j) soggetti incaricati del collaudo statico;
 - k) i collaboratori dei suddetti soggetti.
2. Nello specifico, per collaboratori - tecnici o amministrativi - dei soggetti sopra indicati s'intendono coloro che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione specifica svolta.
3. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo determinato ai sensi del presente Regolamento, che sarà ripartito tra i dipendenti a questa assegnati sulla base di apposita regolamentazione. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento.
5. Le funzioni incentivabili sono soltanto quelle tecniche specificatamente enumerate dalla norma. Non è possibile riconoscere gli incentivi tecnici per l'espletamento di attività svolte dai dipendenti della stazione appaltante come commissari di gara.

Art. 5

Costituzione gruppo di lavoro

1. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il Dirigente della struttura che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile unico del procedimento tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Dirigente stesso, su proposta del RUP, individua con apposito atto il gruppo di lavoro che costituisce la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, nonché le percentuali di attribuzione dell'incentivo. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

3. Gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti di aree diverse, d'intesa con i relativi Dirigenti responsabili, fermo restando che i suddetti conferimenti non devono arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al comma 1.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e/o delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6

Sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro

1. Eventuali modifiche alla composizione della struttura di cui all'art. 5 possono essere apportate dal Dirigente della struttura che opera come stazione appaltante in ogni momento, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura stessa.
2. Il Dirigente accerta nel medesimo atto l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto che viene sostituito o il cui incarico è modificato, stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante allo stesso in correlazione al lavoro eseguito e alla causa della modifica o della revoca.
3. Il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta.

**CAPO II
FONDO PER LAVORI**

Art. 7

Graduazione del Fondo incentivante

1. Le risorse da destinare alla costituzione del Fondo per appalti di lavori sono stabilite per ogni singolo intervento in ragione dell'importo a base d'asta del contratto da affidare secondo il principio di progressività, utilizzando la seguente tabella:

LAVORI	
Da €. 1,00 fino ad €. 100.000,00	0%
Da €. 100.001,00 a €. 750.000,00	2,00%
Da €. 750.001,00 fino ad €. 1.000.000,00	1,80%
Da €. 1.000.001,00 ad €. 5.000.000,00	1,60%
Oltre €. 5.000.001,00	1,40%

Le percentuali sopra indicate si applicano per scaglioni, ad esempio in appalto di lavori con base d'asta € 800.000,00 il fondo incentivante è calcolato come segue: fino a € 100.000,00 non si calcola incentivo (0%); da € 100.001,00 a € 750.000,00 si applica la percentuale del 2,00%; da €. 750.001,00 fino ad €. 800.000,00 si applica la percentuale del 1,80%. Pertanto, l'importo da destinare alla costituzione del fondo per incentivi funzioni tecniche per un appalto di lavori con base d'asta di € 800.000,00 è pari a €13.900,00.

2. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
3. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione dei componenti del Gruppo di lavoro, è ripartito tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

LAVORI			
Prestazione/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	25%	65%
	Collaboratori		35%
Programmazione della spesa	Responsabile	1%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei Progetti	Responsabile	7%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile (o CUC)	7%	60%
	Collaboratori (o CUC)		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	45%	60%

	Collaboratori (direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi tecnico Funzionali NB. L'attività per il rilascio del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori non è oggetto di incentivo.	Collaudatore	15%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100%	

2. In caso di incentivo per varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice, previsto dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento, la quota di incentivo previsto per "Programmazione della spesa, Verifica preventiva dei Progetti e Predisposizione e controllo delle procedure di gara" rimangono nel Fondo di cui all'articolo 2 - comma 1 - e incrementano la quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b).

CAPO III
FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 9
Graduazione del Fondo incentivante

1. Le risorse da destinare alla costituzione del Fondo per appalti di servizi e forniture sono stabilite per ogni singolo intervento in ragione dell'importo a base d'asta del contratto da affidare secondo il principio di progressività, utilizzando le seguenti tabelle:

SERVIZI E FORNITURE	
Da €. 1,00 fino ad €. 40.000,00	0,00%
Da €. 40.001,00 a €. 200.000,00	1,40%
Da €. 200.001,00 fino ad €. 500.000,00	1,20%
Da €. 500.001,00 ad €. 1.000.000,00	1,00%
Oltre €. 1.000.001,00	0,80%

SERVIZI E FORNITURE DI DURATA PLURIENNALE (% sull'importo annuale)	
Misura Fondo 1^ anno	
Da €. 1,00 fino ad €. 40.000,00	0,00%
Da €. 40.001,00 a €. 200.000,00	1,40%
Da €. 200.001,00 fino ad €. 500.000,00	1,20%
Da €. 500.001,00 ad €. 1.000.000,00	1,00%
Oltre €. 1.000.001,00	0,80%
Misura Fondo anni successivi	
Da €. 1,00 fino ad €. 40.000,00	0,00%
Da €. 40.001,00 a €. 200.000,00	0,50%
Da €. 200.001,00 fino ad €. 500.000,00	0,40%
Da €. 500.001,00 ad €. 1.000.000,00	0,30%
Oltre €. 1.000.001,00	0,20%

Le percentuali sopra indicate si applicano per scaglioni, ad esempio in appalto di servizi e forniture con base d'asta € 450.000,00 (non pluriennale) il fondo incentivante è calcolato come segue: fino a € 40.000,00 non si calcola incentivo (0%); da € 40.001,00 a € 200.000,00 si applica la percentuale del 1,40%; da €. 200.001,00 fino ad €. 450.000,00 si applica la percentuale del 1,20%. Pertanto, l'importo da destinare alla costituzione del fondo per incentivi funzioni tecniche per un appalto di di servizi e forniture con base d'asta di € 450.000,00 è pari a € 5.240,00. Analogo Sistema si applica per gli affidamenti pluriennali.

Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

SERVIZI E FORNITURE			
Prestazione/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	36%	65%
	Collaboratori		35%

Programmazione della spesa	Responsabile	1%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile (o CUC)	15%	60%
	Collaboratori (o CUC)		40%
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità NB. L'attività per il rilascio del certificato di regolare esecuzione rilasciato per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento non è oggetto di incentivo.	Direttore per l'esecuzione	48%	60%
	Collaboratori		20%
	Certificatore		20%
TOTALE		100%	/
SERVIZI E FORNITURE DI DURATA PLURIENNALE			
Prestazione/incarichi 1^ anno		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	37%	65%
	Collaboratori e figure di supporto		35%
Programmazione della spesa	Responsabile	1%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	20%	60%
	Collaboratori (o CUC)		40%
Direzione dell'esecuzione	Direttore per l'esecuzione	42%	60%
	Collaboratori		40%
TOTALE		100%	/
Prestazione/incarichi anni successivi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	45%	65%
	Collaboratori e figure di supporto		35%
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità NB. L'attività per il rilascio del certificato di regolare esecuzione rilasciato per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento non è oggetto di incentivo.	Direttore per l'esecuzione	55%	20%
	Collaboratori		20%
	Certificatore		60%
TOTALE		100%	/

**CAPO IV
NORME COMUNI**

**Art. 11
Affidamenti misti**

1. Per la definizione dell'incentivo in caso di affidamenti misti si utilizza il principio della prevalenza come definito all'articolo 28 comma 1 del Codice e pertanto per stabilire l'ambito in cui rientra l'affidamento (lavori, servizi, forniture) si dovrà prendere a riferimento l'oggetto principale dell'affidamento in questione.

**Art. 12
Funzioni articolate e singole**

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**Art. 13
Coincidenza di funzioni**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 50,00% sulla percentuale più bassa:
 - coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione;
 - svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori;
 - svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione.

**Art. 14
Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna

od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

6. L'applicazione delle riduzioni dell'incentivo di cui sopra avviene previo contraddittorio scritto tra il Dirigente e i soggetti destinatari dell'incentivo su cui ricadrà l'onere di provare la mancanza di responsabilità per l'incremento di costi e/o tempi che potrebbe causare la decurtazione degli incentivi.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	100%

Art. 15

Erogazione dell'incentivo per le funzioni tecniche

1. L'erogazione dell'incentivo può essere disposta solo nel caso in cui l'opera/lavoro, servizio e fornitura sia stato appaltato. In nessun caso potranno essere liquidate quote di incentivo per attività non espletate.
2. Nel caso di lavori, servizi o forniture non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 5, il responsabile unico del procedimento propone al dirigente, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - i. il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - ii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione entro i successivi novanta giorni.
 - b. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - i. il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - ii. il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - iii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione entro i successivi novanta giorni.

- iv. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - c. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - i. il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - ii. il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - iii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione entro i successivi novanta giorni.
- 4. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
- 5. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero:
 - a) il RUP e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, come risultante da formale contestazione da tenere agli atti d'ufficio;
 - b) i dipendenti incaricati della direzione lavori/esecuzione o del collaudo/verifica di conformità e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza, come risultante da formale contestazione da tenere agli atti d'ufficio.
- 6. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, con incremento di tempi o costi imputabili ai dipendenti incaricati superiori al 40% come previsto dal precedente art. 14, o con gravi errori o mancanze imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, l'incentivo non è riconosciuto ai dipendenti coinvolti e le relative somme costituiscono economia.
- 7. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante, rimangono nel Fondo di cui all'articolo 2 - comma 1 - e incrementano la quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b). Analogamente si procede per le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
- 8. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
- 9. Il Dirigente competente in materia di trattamento economico del personale verifica il rispetto del limite di cui al precedente comma 8. A tal fine i dipendenti interessati dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione in merito ad incentivi eventualmente percepiti da altre Amministrazioni.

10. Le eventuali somme eccedenti il limite di cui al precedente comma 8 non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 16
Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Per le attività svolte dal 19 aprile 2016 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, per cui non sia stato preventivamente disposto l'accantonamento dell'incentivo per le funzioni tecniche in fase di approvazione del progetto, del servizio o della fornitura, non sarà possibile riconoscere l'incentivo di cui all'art. 1 comma 1.

Art. 17
Disposizioni transitorie

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno validità anche per le attività non concluse, comprese in progetti/affidamenti attivi alla data del 19 aprile 2016, ad eccezione delle attività per cui è stato maturato l'incentivo alla progettazione, previa approvazione del progetto esecutivo, prima del 19/04/2016, regolarmente appaltate, per le quali si applicherà il previgente regolamento anche per le fasi concluse successivamente alla predetta data.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 ultimo periodo, l'Amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

Art. 18
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 19
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 03/11/2015 e tutte le norme regolamentari incompatibili.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 01/09/2020, divenuto esecutivo in data 15/09/2020.

**Il Segretario Generale
Matteo Bottari**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: BOTTARI MATTEO;1;5450404598217560323717467391393777870